

ALLEGATO I: CONDIZIONI GENERALI

PER APPALTI DI FORNITURE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA O DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	1
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	1
ARTICOLO 2 - DIRITTO APPLICABILE AL CONTRATTO E LINGUA UTILIZZATA	1
ARTICOLO 3 - ORDINE DI PRECEDENZA DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI	1
ARTICOLO 4 - COMUNICAZIONI	1
ARTICOLO 5 - CESSIONE	2
ARTICOLO 6 - SUBAPPALTO	2
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	3
ARTICOLO 7 - DOCUMENTAZIONE	3
ARTICOLO 8 - ASSISTENZA IN MATERIA DI NORME LOCALI	3
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	4
ARTICOLO 9 - OBBLIGHI GENERALI	4
ARTICOLO 10 - ORIGINE	5
ARTICOLO 11 - GARANZIA DI BUON FINE	5
ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONE	6
ARTICOLO 13 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ	6
ARTICOLO 14 - PIANI DEL CONTRAENTE	6
ARTICOLO 15 - ADEGUATEZZA DEI PREZZI DELL'OFFERTA	7
ARTICOLO 16 - REGIME FISCALE E DOGANALE	8
ARTICOLO 17 - BREVETTI E LICENZE	8
INIZIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E RITARDI	8
ARTICOLO 18 - ORDINE DI INIZIO	8
ARTICOLO 19 - PERIODO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	8
ARTICOLO 20 - PROROGA DEL PERIODO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	8
ARTICOLO 21 - RITARDI DI ESECUZIONE	9
ARTICOLO 22 - MODIFICHE	9
ARTICOLO 23 - SOSPENSIONE	11
MATERIALI ED ESECUZIONE	12
ARTICOLO 24 - QUALITÀ DELLE FORNITURE	12
ARTICOLO 25 - CONTROLLO E PROVE	13
PAGAMENTI	14
ARTICOLO 26 - PRINCIPI GENERALI	14
ARTICOLO 27 - PAGAMENTO A FAVORE DI TERZI	15
ARTICOLO 28 - RITARDO NEI PAGAMENTI	15
COLLAUDO E MANUTENZIONE	16
ARTICOLO 29 - CONSEGNA	16
ARTICOLO 30 - OPERAZIONI DI VERIFICA	16
ARTICOLO 31 - COLLAUDO PROVVISORIO	17
ARTICOLO 32 - OBBLIGHI INERENTI ALLA GARANZIA	18
ARTICOLO 33 - SERVIZIO DI POST-VENDITA	19
ARTICOLO 34 - COLLAUDO DEFINITIVO	19
INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
ARTICOLO 35 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI	20
ARTICOLO 36 - RISOLUZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	20
ARTICOLO 37 - RISOLUZIONE DA PARTE DEL CONTRAENTE	21
ARTICOLO 38 - FORZA MAGGIORE	22
ARTICOLO 39 - DECESSO	23
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE	23
ARTICOLO 40 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE	23

ARTICOLO 41 -	CLAUSOLE DEONTOLOGICHE.....	24
ARTICOLO 42 -	SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE	25
ARTICOLO 43 -	CONTROLLI E VERIFICHE DEGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA.....	25

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Definizioni

- 1.1. Le rubriche e i titoli delle presenti Condizioni generali non devono essere considerati parte delle stesse o essere presi in considerazione nell'interpretazione del contratto.
- 1.2. Se il contesto lo consente, le parole al singolare valgono anche per il plurale e viceversa, e le parole al maschile valgono anche per il femminile e viceversa.
- 1.3. Le parole che indicano persone o parti includono imprese e società e qualsiasi ente dotato di capacità giuridica.
- 1.4. I termini impiegati nelle presenti Condizioni generali sono definiti nel “Glossario dei termini”, di cui all'allegato A1 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE, che forma parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Diritto applicabile al contratto e lingua utilizzata

- 2.1. Le Condizioni particolari specificano il diritto che disciplina tutte le questioni non coperte dal contratto.
- 2.2. Il contratto e tutte le comunicazioni scritte tra le parti sono redatte nella lingua della procedura.

Articolo 3 - Ordine di precedenza dei documenti contrattuali

- 3.1. Salvo diversamente disposto delle Condizioni particolari, il contratto consta dei seguenti documenti, in ordine di precedenza:
 - a) il contratto di appalto;
 - b) le Condizioni particolari;
 - c) le Condizioni generali (Allegato I);
 - d) le specifiche tecniche (Allegato II), compresi i chiarimenti forniti prima del termine di presentazione delle offerte e i verbali delle riunioni informative/visite in loco;
 - e) l'offerta tecnica (Allegato III), compresi i chiarimenti del contraente forniti nel corso della valutazione dell'offerta;
 - f) la ripartizione del bilancio (Allegato IV);
 - g) i moduli specifici e altri documenti pertinenti (Allegato V)Gli addendum hanno lo stesso ordine di precedenza dei documenti che vanno a modificare.
- 3.2. I vari documenti di cui consta il contratto si intendono reciprocamente esplicativi e, in casi di ambiguità o divergenza, vanno letti nell'ordine sopraindicato.

Articolo 4 - Comunicazioni

- 4.1. Le comunicazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e/o il responsabile del progetto, da un lato, e il contraente, dall'altro, avvengono esclusivamente per iscritto. Salvo diversamente indicato nelle Condizioni particolari, le comunicazioni tra l'amministrazione aggiudicatrice e/o il responsabile del progetto, da un lato, e il contraente, dall'altro, vengono trasmesse per posta, cablogramma, telex o telefax, o recapitate personalmente agli indirizzi designati a tal fine dalle parti.
- 4.2. Se il mittente richiede la conferma dell'avvenuto ricevimento, deve indicarlo nella comunicazione. Ogniqualvolta sia stato fissato un termine ultimo per la ricezione di una comunicazione scritta, il mittente è tenuto a richiedere la conferma dell'avvenuto ricevimento della sua comunicazione. In ogni caso, il mittente prende tutte le misure necessarie per assicurare il recapito della comunicazione.
- 4.3. Qualora il contratto preveda che una parte debba effettuare una notifica, esprimere un consenso o un'approvazione, rilasciare un certificato o comunicare una decisione, salvo diversa disposizione, tale notifica, consenso, approvazione, certificato o decisione devono essere in forma scritta e i termini "notificare", "certificare" o "decidere" devono essere intesi in questo senso. Tale consenso, approvazione, certificato o decisione non devono essere rifiutati o ritardati senza motivo.

Articolo 5 - Cessione

- 5.1. La cessione è valida soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente trasferisce a terzi il proprio contratto, o parte di esso.
- 5.2. Il contraente non può, senza il previo consenso scritto dell'amministrazione aggiudicatrice, cedere il contratto o parte di esso, o i profitti o gli interessi da esso risultanti, salvo che ciò avvenga mediante:
 - a) un privilegio a favore degli istituti bancari del contraente per le somme dovute o che saranno dovute ai sensi del contratto; oppure
 - b) la cessione agli assicuratori del contraente dei suoi diritti di rivalsa nei confronti di eventuali terzi responsabili, quando gli assicuratori abbiano risarcito i danni o adempiuto le obbligazioni del contraente.
- 5.3. Ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, l'approvazione di una cessione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice non dispensa il contraente dai suoi obblighi relativi alla parte del contratto già eseguita o a quella non ceduta.
- 5.4. Se il contraente ha ceduto il proprio contratto senza autorizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, senza previa diffida, le sanzioni per inadempienza contrattuale previste agli articoli 35 e 36.
- 5.5. I cessionari devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non possono trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui al punto 2.3.3 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE.

Articolo 6 - Subappalto

- 6.1. Il subappalto è valido soltanto se è un accordo scritto mediante il quale il contraente affida a un terzo l'esecuzione di parte delle prestazioni.

- 6.2. Il contraente non può subappaltare senza la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice. Gli elementi da subappaltare e l'identità dei subappaltatori sono notificati all'amministrazione aggiudicatrice, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, comunica al contraente la propria decisione, motivandola in caso di rifiuto dell'autorizzazione.
- 6.3. I subappaltatori devono soddisfare i criteri di ammissibilità per l'aggiudicazione dell'appalto e non possono trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui al punto 2.3.3 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE.
- 6.4. L'amministrazione aggiudicatrice non riconosce alcun vincolo contrattuale tra se stessa e i subappaltatori.
- 6.5. Il contraente è responsabile degli atti, delle inadempienze e delle negligenze dei propri subappaltatori e dei loro agenti o dipendenti come se fossero atti, inadempienze o negligenze del contraente stesso, dei suoi agenti o dei suoi dipendenti. L'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del subappalto di una parte del contratto o del subappaltatore non dispensa il contraente da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto.
- 6.6. Qualora un subappaltatore abbia assunto nei confronti del contraente, per quanto riguarda le forniture effettuate dal subappaltatore, obblighi che vanno oltre il periodo di garanzia previsto dal contratto, il contraente è tenuto, in qualsiasi momento dopo la scadenza del periodo di garanzia, a cedere immediatamente all'amministrazione aggiudicatrice, a richiesta e a spese di quest'ultima, i diritti derivanti da tali obblighi per il rimanente periodo.
- 6.7. Qualora il contraente concluda un contratto di subappalto senza autorizzazione, l'amministrazione aggiudicatrice può applicare di diritto, senza previa diffida, le sanzioni per inadempienza contrattuale previste all'articolo 35.

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Articolo 7 - Documentazione

- 7.1. Se necessario, entro 30 giorni dalla firma del contratto, il responsabile del progetto fornisce gratuitamente al contraente una copia dei piani elaborati per l'esecuzione delle prestazioni e una copia delle specifiche nonché altri documenti contrattuali. Se disponibili, il contraente può acquistare copie aggiuntive di tali piani, specifiche e altri documenti. Al momento del rilascio del certificato di garanzia o del collaudo definitivo, il contraente restituisce al responsabile del progetto tutti i piani, le specifiche e gli altri documenti contrattuali.
- 7.2. A meno che ciò non sia necessario ai fini del contratto, il contraente non utilizza né trasmette a terzi i piani, le specifiche e gli altri documenti forniti dal responsabile del progetto senza il previo consenso di quest'ultimo.
- 7.3. Il responsabile del progetto è abilitato a emanare nei confronti del contraente ordini amministrativi contenenti i documenti e le istruzioni complementari necessari per la corretta esecuzione del contratto e la rettifica di eventuali difetti.
- 7.4. Le Condizioni particolari devono indicare la procedura impiegata, se necessario, dall'amministrazione aggiudicatrice e dal responsabile del progetto per approvare i piani e gli altri documenti forniti dal contraente.

Articolo 8 - Assistenza in materia di norme locali

- 8.1. Il contraente può richiedere l'assistenza dell'amministrazione aggiudicatrice per ottenere copie di leggi e regolamenti, nonché informazioni sulle consuetudini, i provvedimenti o le norme locali dello Stato in cui si devono consegnare le forniture, le quali possano incidere sull'adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del contraente. L'amministrazione aggiudicatrice può fornire l'assistenza richiesta al contraente, a spese di quest'ultimo.
- 8.2. Se necessario, il contraente comunica tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice le informazioni riguardanti le forniture, in maniera che quest'ultima possa ottenere le necessarie autorizzazioni o licenze di importazione.
- 8.3. Se necessario, l'amministrazione aggiudicatrice si impegna a ottenere, conformemente alle Condizioni particolari, le necessarie autorizzazioni o licenze di importazione entro un ragionevole lasso di tempo, tenendo conto delle date di esecuzione delle prestazioni.
- 8.4. Fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di manodopera straniera vigenti negli Stati in cui devono essere consegnate le forniture, l'amministrazione aggiudicatrice si adopera per aiutare il contraente ad ottenere tutti i visti e i permessi necessari per il personale di cui il contraente e l'amministrazione aggiudicatrice ritengono necessario avvalersi, nonché i permessi di soggiorno per i loro familiari.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Articolo 9 - Obblighi generali

- 9.1. Il contraente esegue il contratto con la debita cura e diligenza, provvedendo, ove specificato, alla progettazione, alla fabbricazione, alla consegna, al montaggio, alla verifica e alla messa in opera delle forniture, nonché all'esecuzione di qualsiasi altro lavoro, compresa la rettifica di eventuali difetti. Il contraente provvede inoltre a tutte le attrezzature necessarie, alla supervisione, alla manodopera e alle strutture richieste per l'esecuzione delle prestazioni.
- 9.2. Qualora il contraente ritenga che un ordine amministrativo esiga prestazioni che trascendono l'oggetto del contratto, per non esporsi all'inadempimento egli deve notificare le sue ragioni al responsabile del progetto entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine. La notifica non ne sospende l'esecuzione.
- 9.3. Riguardo alle questioni non disciplinate dal contratto, il contraente rispetta e applica tutte le leggi e i regolamenti vigenti ai sensi dell'articolo 2 delle Condizioni particolari e assicura il rispetto e l'applicazione di tali leggi e regolamenti anche da parte del proprio personale, delle persone a loro carico nonché dei propri dipendenti locali. Il contraente garantisce l'amministrazione aggiudicatrice contro ricorsi e azioni risultanti da eventuali violazioni di tali leggi e regolamenti da parte del contraente stesso, dei suoi dipendenti e delle persone a loro carico. Il contraente rispetta le norme essenziali di diritto del lavoro convenute a livello internazionale quali le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le convenzioni sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, sul lavoro forzato e obbligatorio, sulla discriminazione relativa all'impiego e della professione e sul lavoro minorile.
- 9.4. Il contraente tratta tutti i documenti e le informazioni ricevuti in relazione al contratto come privati e riservati, e non divulga né rivela alcun particolare del contratto senza la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice o del responsabile del progetto, salvo nella misura eventualmente necessaria ai fini dell'esecuzione del contratto. In caso di disaccordo in merito alla necessità di pubblicazione o divulgazione ai fini del contratto, la decisione definitiva spetta all'amministrazione aggiudicatrice.

- 9.5. Qualora il contraente sia una joint venture o un consorzio formati da due o più persone, tutte sono responsabili congiuntamente e solidalmente dell'esecuzione del contratto conformemente alla legislazione dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice e, su richiesta di quest'ultima, designano tra queste un coordinatore con il potere di vincolare la joint venture o il consorzio. La composizione della joint venture o del consorzio non può essere modificata senza la previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 9.6. Salvo se diversamente concordato o richiesto dalla Commissione europea, il contraente adotta le misure necessarie per dare visibilità al finanziamento o cofinanziamento dell'Unione europea. Tali misure devono essere conformi alle norme del Manuale sulla comunicazione e la visibilità per le azioni esterne dell'UE pubblicato dalla Commissione europea.

Articolo 10 - Origine

- 10.1. Salvo diversamente previsto nelle Condizioni particolari, le forniture devono essere originarie di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato ammissibile conformemente all'invito a presentare offerte.
- 10.2. Il contraente deve certificare che il prodotto offerto rispetta il requisito dell'origine, precisando lo o gli Stati d'origine. Al contraente può essere richiesto di fornire informazioni più approfondite al riguardo.
- 10.3. Il contraente presenta il certificato ufficiale attestante l'origine all'atto del collaudo provvisorio. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto, previa messa in mora.

Articolo 11 - Garanzia di buon fine

- 11.1. Il contraente, unitamente alla restituzione del contratto controfirmato, costituisce a favore dell'amministrazione aggiudicatrice una garanzia per la completa e corretta esecuzione del contratto. L'importo della garanzia è specificato nelle Condizioni particolari ed è compreso tra il 5 e il 10% del prezzo del contratto, inclusi gli importi stipulati negli addendum al contratto medesimo.
- 11.2. La garanzia di buon fine viene trattenuta per rimborsare l'amministrazione aggiudicatrice di eventuali danni provocati dal fatto che il contraente non ha ottemperato completamente e correttamente ai propri obblighi contrattuali.
- 11.3. La garanzia di buon fine viene prestata nel formato specificato nell'allegato V e può essere costituita in forma di garanzia bancaria, assegno circolare, assegno certificato, cauzione prestata da una società di assicurazione e/o di garanzia, oppure lettera di credito irrevocabile.
- 11.4. La garanzia di buon fine è espressa nella valuta prevista per il pagamento del contratto. Nessun pagamento può essere effettuato a favore del contraente prima della prestazione della garanzia. Tale garanzia continua ad essere valida sino alla completa e corretta esecuzione del contratto.
- 11.5. Nel corso dell'esecuzione del contratto, qualora la persona fisica o giuridica che ha prestato la garanzia non sia in grado di far fronte ai propri impegni, la garanzia cessa di essere valida. L'amministrazione aggiudicatrice richiede formalmente al contraente di costituire una nuova garanzia alle stesse condizioni della precedente. Qualora il contraente non presti una nuova garanzia, l'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto. Quest'ultima, prima di procedere, invia una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che fissa un nuovo termine ultimo non inferiore a 15 giorni dalla data di recapito della lettera.

- 11.6. L'amministrazione aggiudicatrice richiede il pagamento di tutte le somme per cui il garante è obbligato a titolo della garanzia in ragione delle inadempienze del contraente ai sensi del contratto, secondo i termini della garanzia e fino a concorrenza del suo valore. Il garante paga senza indugio tali somme su richiesta dell'amministrazione contraente e non può sollevare obiezioni per qualsivoglia ragione. Prima di presentare una richiesta di risarcimento a titolo della garanzia di buon fine, l'amministrazione aggiudicatrice ne dà notifica al contraente, indicando la natura dell'inadempienza all'origine della richiesta.
- 11.7. Ad eccezione della parte eventualmente specificata nelle Condizioni particolari rispetto al servizio di post-vendita, la garanzia di buon fine viene liberata entro un termine di 45 giorni dal rilascio del certificato di collaudo definitivo.

Articolo 12 - Assicurazione

- 12.1. È facoltativa la richiesta di una polizza assicurativa a copertura del trasporto delle forniture, le cui condizioni potranno essere indicate all'articolo 12 delle Condizioni particolari, che possono altresì specificare altri tipi di assicurazione a cui è tenuto il contraente.
- 12.2. Fermi restando gli obblighi assicurativi del contraente ai sensi del primo paragrafo del presente articolo, il contraente è l'unico soggetto responsabile e garantisce l'amministrazione aggiudicatrice e il responsabile del progetto contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del contratto da parte del contraente, dei suoi subappaltatori e dei suoi dipendenti.

Articolo 13 - Programma di esecuzione delle attività

- 13.1. Se così disposto dalle Condizioni particolari, il contraente sottopone all'approvazione del responsabile del progetto un programma di esecuzione delle attività. Tale programma contiene almeno i seguenti elementi:
- a) l'ordine in cui il contraente propone di eseguire il contratto, concernente la progettazione, la fabbricazione, la consegna presso il luogo di ricevimento, l'installazione, la verifica e la messa in opera;
 - b) i termini ultimi per la presentazione e l'approvazione dei piani;
 - c) una descrizione generale dei metodi proposti dal contraente per l'esecuzione del contratto;
 - d) ulteriori dettagli e informazioni che il responsabile del progetto possa ragionevolmente richiedere.
- 13.2. Le Condizioni particolari specificano i termini entro cui il programma di esecuzione delle prestazioni dev'essere sottoposto all'approvazione del responsabile del progetto. Esse possono fissare termini entro cui il contraente è tenuto a presentare tutti o parte dei piani particolareggiati, dei documenti e degli articoli. Esse indicano altresì il termine ultimo per l'approvazione o l'accettazione del programma di esecuzione, dei piani particolareggiati, dei documenti e degli articoli da parte del responsabile del progetto. Detta approvazione del programma a cura del responsabile del progetto non dispensa il contraente da alcuno degli obblighi cui è tenuto a norma del contratto.
- 13.3. Nessuna modifica materiale viene apportata al programma senza l'approvazione del responsabile del progetto. Tuttavia, qualora l'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni non sia conforme al programma, il responsabile del progetto può ordinare al contraente di rivedere il programma e di sottoporre alla sua approvazione il programma rivisto.

Articolo 14 - Piani del contraente

- 14.1. Se così disposto dalle Condizioni particolari, il contraente sottopone all'approvazione del responsabile del progetto:
- a) i piani, i documenti, i campioni e/o i modelli, secondo le scadenze e le procedure fissate nelle Condizioni particolari;
 - b) i piani che il responsabile del progetto possa ragionevolmente richiedere per l'esecuzione delle prestazioni.
- 14.2. Qualora il responsabile del progetto ometta di notificare l'approvazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro i termini ultimi previsti nel contratto o nel programma di esecuzione delle prestazioni approvato, si considera che tali piani, documenti, campioni o modelli siano approvati alla scadenza dei termini ultimi prescritti. Nel caso in cui non sia specificato un termine ultimo, l'approvazione si considera acquisita dopo 30 giorni dalla ricezione.
- 14.3. I piani, i documenti, i campioni e i modelli approvati vengono firmati o altrimenti identificati dal responsabile del progetto e devono essere rispettati, salvo istruzioni contrarie di quest'ultimo. I piani, i documenti, i campioni o i modelli del contraente che il responsabile del progetto rifiuta di approvare vengono immediatamente modificati per soddisfare le esigenze di quest'ultimo, a cui il contraente li sottopone nuovamente per approvazione.
- 14.4. Il contraente fornisce copie supplementari dei piani approvati nel formato e nel numero definiti nel contratto o in successivi ordini amministrativi.
- 14.5. L'approvazione da parte del responsabile del progetto dei piani, dei documenti, dei campioni o dei modelli non dispensa il contraente da alcuno dei suoi obblighi contrattuali.
- 14.6. Il responsabile del progetto ha il diritto di controllare, in qualsiasi momento opportuno, tutti i piani, i documenti, i campioni o i modelli del contratto presso i locali del contraente.
- 14.7. Prima del collaudo provvisorio delle forniture, il contraente fornisce i manuali contenenti le istruzioni per l'uso e la manutenzione nonché i piani particolareggiati, tali da consentire al responsabile del progetto di far funzionare tutte le parti delle forniture e provvedere alla loro manutenzione, alla messa a punto e alla riparazione. Salvo disposizioni contrarie contenute nelle Condizioni particolari, i manuali di istruzioni e i piani sono redatti nella lingua del contratto, che ne specifica formato e numero. Le forniture non si considerano ultimate ai fini del collaudo provvisorio fintantoché tali manuali e piani non siano stati consegnati all'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 15 - Adeguatezza dei prezzi dell'offerta

- 15.1. Fatte salve eventuali disposizioni stabilite dalle Condizioni particolari, si presume che il contraente, prima di presentare l'offerta, si sia accertato della correttezza e della completezza della medesima, abbia tenuto conto di tutti gli elementi necessari per la completa e corretta esecuzione delle prestazioni e abbia incluso nelle proprie tariffe e nei propri prezzi tutti i costi relativi alle forniture, in particolare:
- a) le spese di trasporto;
 - b) le spese di movimentazione, imballaggio, carico, scarico, transito, consegna, disimballaggio, controllo, assicurazione e le altre spese amministrative connesse alle forniture. Gli imballaggi restano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, salvo diversamente disposto dalle Condizioni particolari;
 - c) il costo della documentazione relativa alle forniture, qualora tale documentazione sia richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - d) l'esecuzione e il controllo dell'assemblaggio in loco e/o della messa in opera delle

forniture consegnate;

- e) la fornitura degli utensili necessari per l'assemblaggio e/o la manutenzione delle forniture consegnate;
- f) la fornitura di manuali dettagliati di istruzioni per l'uso e la manutenzione per ogni categoria di forniture consegnate, come specificato nel contratto;
- g) il controllo o la manutenzione e/o la riparazione delle forniture per un periodo stabilito nel contratto, fermo restando che l'esecuzione di tali servizi non dispensa il contraente da alcuno dei suoi obblighi contrattuali in materia di garanzia;
- h) la formazione del personale dell'amministrazione aggiudicatrice, presso lo stabilimento del contraente e/o in altra sede indicata nel contratto.

15.2. Dato che si considera che il contraente abbia determinato i prezzi sulla base dei propri calcoli, operazioni e stime, egli esegue senza spese addizionali i lavori che formino oggetto di una qualsiasi voce della sua offerta per cui non abbia indicato né il prezzo unitario né il prezzo fisso.

Articolo 16 - Regime fiscale e doganale

Le disposizioni relative al regime fiscale e doganale sono stabilite dalle Condizioni particolari.

Articolo 17 - Brevetti e licenze

Salvo diversamente disposto dalle Condizioni particolari, il contraente garantisce l'amministrazione aggiudicatrice e il responsabile del progetto contro ogni ricorso risultante dall'uso, come specificato nel contratto, di brevetti, licenze, piani, modelli, marchi di fabbrica o di commercio, tranne nel caso in cui l'infrazione derivi dall'osservanza del progetto o delle specifiche forniti dall'amministrazione aggiudicatrice e/o dal responsabile del progetto.

INIZIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E RITARDI

Articolo 18 - Ordine di inizio

- 18.1. L'amministrazione aggiudicatrice fissa la data in cui avrà inizio l'esecuzione delle prestazioni e ne informa il contraente nella notifica dell'aggiudicazione dell'appalto o mediante ordine amministrativo emesso dal responsabile del progetto.
- 18.2. Salvo diverso accordo fra le parti, l'esecuzione ha inizio entro e non oltre 90 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione dell'appalto. Dopo tale data, il contraente ha la facoltà di non eseguire il contratto e di ottenerne la risoluzione o il risarcimento dei danni subiti. Si ritiene che il contraente rinunci a tale diritto se non lo esercita entro 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine di 90 giorni.

Articolo 19 - Periodo di esecuzione delle prestazioni

- 19.1. Il periodo di esecuzione delle prestazioni inizia alla data fissata conformemente all'articolo 18 ed è indicato nel contratto, fatte salve le proroghe eventualmente concesse ai sensi dell'articolo 20.
- 19.2. Se sono previsti periodi di esecuzione distinti per ogni singolo lotto, tali periodi non sono cumulabili in caso di aggiudicazione a uno stesso contraente di più lotti per contratto.

Articolo 20 - Proroga del periodo di esecuzione delle prestazioni

- 20.1. Il contraente può chiedere una proroga del periodo di esecuzione delle prestazioni se è o prevede di essere in ritardo nell'esecuzione del contratto per uno dei seguenti motivi:
- a) forniture straordinarie o supplementari ordinate dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - b) condizioni meteorologiche eccezionali nello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice che possano incidere sull'installazione o sul montaggio delle forniture;
 - c) impedimenti o condizioni materiali che non potessero essere ragionevolmente previsti da un contraente competente e tali da poter incidere sulla consegna delle forniture;
 - d) ordini amministrativi che influiscano sulla data di esecuzione diversi da quelli dovuti a inadempienza del contraente;
 - e) inadempienza contrattuale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - f) qualunque sospensione della consegna e/o dell'installazione delle forniture, non dovuta a inadempienza del contraente;
 - g) forza maggiore;
 - h) qualsiasi altro motivo di ritardo menzionato nelle presenti Condizioni generali, non dovuto a inadempienza del contraente.
- 20.2. Il contraente notifica al responsabile del progetto, entro 15 giorni dalla constatazione della possibilità di un ritardo, la propria intenzione di presentare una richiesta di proroga del periodo di esecuzione delle prestazioni alla quale ritiene di aver diritto e, salvo diverso accordo fra il contraente e il responsabile del progetto, fornisce entro 30 giorni al responsabile del progetto dettagli esaurienti sulla richiesta affinché questa possa essere esaminata.
- 20.3. Entro 30 giorni, mediante comunicazione scritta al contraente, nonché previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, il responsabile del progetto concede la proroga del periodo di esecuzione giustificabile in prospettiva o retrospettivamente, oppure informa il contraente che non ha diritto a ottenere la proroga.

Articolo 21 - Ritardi di esecuzione

- 21.1. Qualora il contraente non consegna, sotto la propria responsabilità, la totalità della fornitura o parte di essa o non presti i servizi entro il termine/i termini specificati nel contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, senza previa diffida e fatti salvi gli altri mezzi previsti dal contratto, ha diritto, per ogni giorno compreso tra la scadenza del periodo di esecuzione delle prestazioni e la data effettiva di completamento, a una penale pari al 5/1 000 del valore delle forniture non consegnate fino a un importo massimo del 15% del valore totale del contratto.
- 21.2. Qualora la mancata consegna di parte dei prodotti impedisca il normale utilizzo delle forniture intese nel loro insieme, il tasso di cui al primo paragrafo del presente articolo è calcolato sulla base del valore complessivo del contratto.
- 21.3. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito il diritto ad almeno il 15% del valore del contratto, essa può, previa notifica scritta al contraente:
- incamerare la garanzia di buon fine;
 - risolvere il contratto, nel qual caso il contraente non ha alcun diritto al risarcimento;
 - concludere un contratto con terzi per le restanti forniture. Il contraente non è pagato per questa parte del contratto e risponde altresì delle ulteriori spese e dei danni cagionati dalla sua inadempienza.

Articolo 22 - Modifiche

- 22.1. Fatti salvi i limiti fissati dalla Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di modificare i quantitativi, come stabilito nelle Condizioni particolari. Il valore complessivo delle forniture non può aumentare o diminuire, in seguito alla variazione del quantitativo, di oltre il 25% del prezzo dell'offerta. I prezzi unitari usati nell'offerta si applicano ai quantitativi ordinati a titolo della modifica. Le modifiche sostanziali al contratto, tra cui le modifiche all'importo totale del contratto, devono essere effettuate mediante addendum.
- 22.2. Il responsabile del progetto può disporre per qualsiasi parte delle forniture qualunque modifica necessaria per il corretto completamento e/o funzionamento delle forniture stesse. Dette modifiche possono riguardare aggiunte, omissioni, sostituzioni, variazioni in termini di qualità, quantità, forma, carattere e genere, nonché piani, progetti o specifiche ove le forniture debbano essere appositamente fabbricate per l'amministrazione aggiudicatrice, sistema di spedizione o di imballaggio, luogo di consegna e variazioni nella sequenza specificata, nel metodo o nel calendario di esecuzione delle prestazioni. Nessun ordine di modifica può avere l'effetto di invalidare il contratto; le eventuali conseguenze finanziarie delle modifiche sono valutate in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.
- 22.3. Non possono essere apportate modifiche se non con ordine amministrativo, fatti salvi i seguenti casi:
- a) se, per qualsiasi motivo, il responsabile del progetto ritiene necessario impartire un ordine verbale, ne dà poi conferma al più presto mediante ordine amministrativo;
 - b) se il contraente conferma per iscritto un ordine verbale ai fini della precedente lettera a) e la conferma non viene immediatamente contestata per iscritto dal responsabile del progetto, si ritiene che sia stato emanato un ordine amministrativo per l'esecuzione della modifica;
 - c) non è richiesto alcun ordine amministrativo allorché viene aumentato o diminuito il volume di qualsiasi lavoro perché le stime indicate nella ripartizione del bilancio erano eccessivamente alte o eccessivamente basse.
- 22.4. Salvo ove diversamente disposto dal paragrafo 2 del presente articolo, prima di emettere un ordine amministrativo relativo a una modifica, il responsabile del progetto informa il contraente della natura e della forma di detta modifica. Al più presto, una volta ricevuta la notifica, il contraente presenta al responsabile del progetto una proposta contenente:
- una descrizione delle eventuali prestazioni da eseguire o delle misure da adottare e un programma di esecuzione;
 - le eventuali modifiche necessarie al programma di esecuzione delle prestazioni o a un obbligo contrattuale del contraente;
 - gli eventuali adeguamenti del prezzo del contratto conformemente alle norme di cui al presente articolo.
- 22.5. Dopo aver ricevuto la documentazione del contraente di cui al paragrafo 4 del presente articolo, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, del contraente, il responsabile del progetto decide al più presto se la modifica debba essere effettuata o no. In caso affermativo, egli emette un ordine amministrativo secondo cui la modifica sarà eseguita ai prezzi e alle condizioni contenuti nella documentazione del contraente di cui al paragrafo 4 del presente articolo o come modificati dal responsabile del progetto conformemente al paragrafo 6 del presente articolo.
- 22.6. Il responsabile del progetto accerta i prezzi di tutte le modifiche che ha ordinato in conformità dei paragrafi 3 e 5 del presente articolo in base ai seguenti principi:

- qualora la prestazione abbia carattere analogo e sia eseguita in condizioni analoghe a una voce di prezzo indicata nella ripartizione del bilancio, il suo valore è stimato secondo le tariffe e i prezzi ivi contenuti;
- qualora la prestazione abbia carattere diverso o sia eseguita in condizioni diverse, la valutazione viene effettuata, per quanto ragionevole, in base alle tariffe e ai prezzi previsti nel contratto; in caso contrario, il responsabile del progetto effettuerà una stima equa;
- qualora la natura o l'importo di una modifica rispetto alla natura o all'importo dell'intero contratto o di parte dello stesso sia tale che, secondo il responsabile del progetto, tariffe o prezzi indicati nel contratto per un determinato compito risultino non più ragionevoli a seguito di tale modifica, il responsabile del progetto fissa tali tariffe o prezzi a un livello a suo parere ragionevole e adeguato alle circostanze;
- qualora si renda necessaria una modifica per inadempimento o violazione del contratto da parte del contraente, i costi supplementari imputabili a tale modifica sono a suo carico.

22.7. Ricevuto l'ordine amministrativo che richiede la modifica, il contraente procede alla relativa esecuzione e vi è a tal fine vincolato come se detta modifica fosse stata prevista nel contratto. Le forniture non sono ritardate in attesa di una proroga del periodo di esecuzione o di un adeguamento del prezzo del contratto. Qualora l'ordine di modifica preceda l'adeguamento del prezzo del contratto, il contraente conserverà la documentazione relativa ai costi inerenti alla modifica e al tempo impiegato. Tale documentazione potrà essere esaminata dal responsabile del progetto in qualsiasi ragionevole momento.

22.8. Le modifiche contrattuali che non formano oggetto di un ordine amministrativo devono essere formalizzate mediante addendum al contratto firmato da tutte le parti. Il contraente può semplicemente comunicare per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali variazioni di indirizzo e di coordinate bancarie. Ogni modifica contrattuale deve rispettare i principi generali definiti nella Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell'UE.

Articolo 23 - Sospensione

23.1. Con ordine amministrativo, il responsabile del progetto può in qualsiasi momento ordinare al contraente di sospendere:

- a) la fabbricazione delle forniture; oppure
- b) l'inoltro delle forniture nel luogo del collaudo alla data di consegna prevista nel programma di esecuzione o, qualora quest'ultima non sia specificata, alla data appropriata per la consegna; oppure
- c) l'installazione delle forniture già consegnate nel luogo del collaudo.

23.2. Nel periodo di sospensione il contraente, per quanto possibile e conformemente alle istruzioni impartite dal responsabile del progetto, provvede a proteggere e a salvaguardare le forniture giacenti nel suo deposito o altrove contro eventuali deterioramenti, perdite o danni, anche se le forniture sono state consegnate sul luogo del collaudo conformemente al contratto ma la loro installazione è stata sospesa dal responsabile del progetto.

23.3. Le spese supplementari sostenute in relazione a tali misure di protezione vengono aggiunte al prezzo del contratto. Il contraente non ha diritto al pagamento di spese supplementari qualora la sospensione:

- a) sia altrimenti regolamentata nel contratto; o
- b) sia necessaria a motivo delle condizioni climatiche tipiche del luogo del collaudo; o
- c) si sia resa necessaria a motivo di inadempienze del contraente; o
- d) sia necessaria per garantire la sicurezza o la corretta esecuzione del contratto, in tutto o in

parte, nella misura in cui tale necessità non derivi da un atto o da un'inadempienza del responsabile del progetto o dell'amministrazione aggiudicatrice.

- 23.4. Il contraente ha diritto alle maggiorazioni del prezzo del contratto soltanto se, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine di sospendere la fabbricazione o l'inoltro delle forniture, provvede a notificare al responsabile del progetto la propria intenzione di presentarne richiesta.
- 23.5. Il responsabile del progetto, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente, definisce gli importi supplementari e/o la proroga del periodo di esecuzione delle prestazioni che spettano al contraente in seguito a una richiesta che il responsabile del progetto ritenga giusta e ragionevole.
- 23.6. Qualora il periodo di sospensione sia superiore a 180 giorni e la sospensione non sia dovuta a inadempienza del contraente, quest'ultimo può, mediante notifica al responsabile del progetto, chiedergli l'autorizzazione di riprendere le forniture entro 30 giorni o risolvere il contratto.
- 23.7. Qualora la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione del contratto sia viziata da errori sostanziali, irregolarità oppure da frode, l'amministrazione aggiudicatrice sospende l'esecuzione del contratto. Nel caso in cui tali errori, irregolarità o frodi siano imputabili al contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può inoltre rifiutare il pagamento o recuperare importi già versati, in proporzione alla gravità degli errori, delle irregolarità o della frode. L'amministrazione aggiudicatrice può altresì sospendere i pagamenti nei casi, sospetti o accertati, di errori, irregolarità o frode da parte del contraente nell'esecuzione di un altro contratto finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea o da bilanci gestiti da quest'ultima o dal FES, i quali potrebbero incidere sull'esecuzione del presente contratto.
- 23.8. La sospensione del contratto ha lo scopo di accertare l'esistenza di errori sostanziali, irregolarità o frodi presunte. Qualora non vengano confermati, l'esecuzione del contratto riprenderà al più presto. Per errore sostanziale o irregolarità si intende qualsiasi violazione di una disposizione contrattuale o normativa derivante da un atto o da un'omissione che cagioni o che possa cagionare una perdita per il bilancio dell'UE o per il FES.

MATERIALI ED ESECUZIONE

Articolo 24 - Qualità delle forniture

- 24.1. Le forniture devono corrispondere esattamente alle specifiche tecniche stabilite nel contratto. Esse devono essere conformi sotto ogni aspetto ai piani di progettazione, ai computi metrici, ai modelli, ai campioni, ai calibri e ad altri requisiti che sono previsti nel contratto e che devono essere tenuti a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice o del responsabile del progetto per l'identificazione per tutta la durata dell'esecuzione del contratto.
- 24.2. L'eventuale collaudo tecnico preliminare previsto nelle Condizioni particolari deve formare oggetto di una richiesta trasmessa dal contraente al responsabile del progetto nella quale vanno indicati i materiali, gli articoli e i campioni da collaudare ai sensi del contratto, il numero del lotto e il luogo in cui deve effettuarsi il collaudo, a seconda dei casi. I materiali, gli articoli e i campioni indicati nella richiesta, prima di essere impiegati per le forniture, devono essere riconosciuti conformi ai requisiti di tale collaudo dal responsabile del progetto.

- 24.3. Anche qualora abbiano superato il collaudo tecnico, i materiali o le parti da impiegare per le forniture o per la fabbricazione di componenti da fornire possono essere rifiutati e devono essere immediatamente sostituiti dal contraente se, a seguito di un nuovo esame, emergono difetti o imperfezioni. Al contraente può essere offerta l'opportunità di riparare o di sostituire i materiali e gli articoli rifiutati; questi, a loro volta, potranno essere impiegati nelle forniture solo qualora siano stati riparati o sostituiti con soddisfazione del responsabile del progetto.

Articolo 25 - Controllo e prove

- 25.1. Il contraente garantisce che le forniture siano consegnate nel luogo del collaudo in tempo utile per consentire al responsabile del progetto di procedere al loro collaudo. Si ritiene che il contraente abbia valutato appieno le difficoltà cui potrebbe andare incontro sotto questo profilo e, pertanto, non potrà far valere giustificazioni per ritardi.
- 25.2. Il responsabile del progetto può, all'occorrenza, controllare, esaminare, misurare e verificare i componenti, i materiali impiegati e l'esecuzione, nonché controllare l'andamento della preparazione, della fabbricazione o del montaggio di tutto ciò che è preparato, fabbricato o montato per la consegna ai sensi del contratto, onde accertare se i componenti, i materiali impiegati e l'esecuzione presentino le caratteristiche di qualità e di quantità richieste. Tali operazioni vengono effettuate nel luogo di preparazione, fabbricazione o montaggio o nel luogo del collaudo oppure, ancora, in altri luoghi eventualmente indicati nelle Condizioni particolari.
- 25.3. Ai fini di tali prove e controlli, il contraente:
- a) fornisce al responsabile del progetto, a titolo provvisorio e gratuitamente, assistenza, campioni o pezzi, macchine, attrezzature, utensili, mano d'opera, materiali, piani e dati di produzione normalmente richiesti per il controllo e le prove;
 - b) sceglie, di comune accordo con il responsabile del progetto, la data e il luogo delle prove;
 - c) garantisce al responsabile del progetto l'accesso al luogo in cui devono essere effettuate le prove, in ogni ragionevole momento.
- 25.4. Qualora il responsabile del progetto non sia presente alla data convenuta per le prove, il contraente, salvo istruzioni contrarie di quest'ultimo, può procedere alle prove, che si riterranno effettuate in presenza del responsabile del progetto. Il contraente invia immediatamente copie debitamente certificate dei risultati delle prove al responsabile del progetto, che è vincolato ai risultati delle prove qualora non vi abbia assistito.
- 25.5. Qualora i componenti e i materiali abbiano superato le prove anzidette, il responsabile del progetto ne dà notifica al contraente o sottoscrive il certificato redatto a tal fine da quest'ultimo.
- 25.6. In caso di disaccordo tra il responsabile del progetto e il contraente in merito ai risultati delle prove, ciascuno notifica all'altro la propria posizione entro 15 giorni dalla constatazione del disaccordo. Il responsabile del progetto o il contraente possono chiedere che tali prove vengano ripetute alle stesse condizioni o, se una delle parti lo richiede, che vengano effettuate da un esperto nominato di comune accordo. Tutti i verbali delle prove vengono trasmessi al responsabile del progetto che comunica senza indugio al contraente i risultati delle stesse. Tali risultati sono decisivi. I costi delle controprove sono a carico della parte il cui parere in merito alle prove risulti non corretto.
- 25.7. Nell'esecuzione dei loro compiti, il responsabile del progetto e tutte le persone da esso autorizzate non divulgano alle persone non autorizzate le informazioni da loro ottenute nell'ambito del controllo e delle prove in merito ai metodi di fabbricazione e alle modalità di funzionamento dell'impresa.

PAGAMENTI

Articolo 26 - Principi generali

- 26.1. I pagamenti sono effettuati in euro o nella moneta nazionale. Le Condizioni particolari fissano le condizioni amministrative o tecniche che regolano i prefinanziamenti, i pagamenti intermedi e/o il pagamento del saldo effettuati secondo le Condizioni generali. Qualora il pagamento avvenga nella moneta nazionale, esso sarà convertito in euro al tasso di cambio pubblicato nella banca dati Infor-Euro il primo giorno lavorativo del mese in cui è effettuato il pagamento.
- 26.2. I pagamenti dovuti dall'amministrazione aggiudicatrice sono effettuati sul conto bancario indicato nel modulo di identificazione finanziaria compilato dal contraente. Sullo stesso modulo, allegato alla domanda di pagamento, devono essere riportate eventuali variazioni delle coordinate bancarie.
- 26.3. Gli importi dovuti sono versati entro e non oltre 45 giorni dalla data di registrazione della domanda di pagamento ammissibile a cura del servizio competente indicato nelle Condizioni particolari. La data di pagamento è la data di addebito sul conto dell'istituzione. La domanda di pagamento non è ammissibile se non sono soddisfatti uno o più requisiti essenziali.
- 26.4. Il periodo di 45 giorni può essere sospeso previa comunicazione al contraente che la domanda di pagamento non può essere soddisfatta perché la somma non è dovuta, perché non sono stati forniti documenti giustificativi appropriati oppure perché risulta che la spesa potrebbe non essere ammissibile. In quest'ultimo caso, può essere organizzato un sopralluogo sul posto per effettuare ulteriori controlli. Il contraente è tenuto a fornire chiarimenti, modifiche o informazioni aggiuntive entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Il termine di pagamento decorre dalla data di registrazione della domanda di pagamento correttamente formulata.
- 26.5. I pagamenti sono eseguiti con le seguenti modalità:
- a) il 60% del prezzo del contratto dopo la firma dello stesso, a fronte della presentazione della garanzia di buon fine. Se il prefinanziamento supera l'importo di 150 mila euro o nel caso in cui non siano stati forniti documenti giustificativi per i criteri di selezione, il contraente deve fornire una garanzia finanziaria per l'intero importo del prefinanziamento. Tale garanzia finanziaria deve rimanere valida fino al relativo svincolo al più tardi 45 giorni dal collaudo provvisorio dei prodotti. Se il contraente è un ente pubblico, può essere esentato dall'obbligo di presentare la garanzia finanziaria, sulla base di una valutazione del rischio;
 - b) il 40% del prezzo del contratto quale pagamento del saldo, previo collaudo provvisorio delle forniture.
- 26.6. Nel caso in cui sia consegnata soltanto parte delle forniture, il saldo del 40% dovuto previo collaudo provvisorio parziale è calcolato sul valore delle forniture effettivamente collaudate e la garanzia verrà liberata per la parte pertinente.
- 26.7. Per le forniture non coperte da un periodo di garanzia, i pagamenti sopraelencati sono cumulati. Ai prefinanziamenti, ai pagamenti intermedi e/o ai pagamenti del saldo si applicano le condizioni stabilite nelle Condizioni particolari.
- 26.8. Gli obblighi di pagamento dell'UE ai sensi del presente contratto cessano al più tardi 18 mesi dopo il termine del periodo di esecuzione delle prestazioni, a meno che il contratto sia risolto in conformità con le presenti Condizioni generali.
- 26.9. Salvo diversamente disposto dalle Condizioni particolari, i contratti sono a prezzo fisso e non rivedibile.

26.10. Il contraente si impegna a rimborsare all'amministrazione aggiudicatrice le somme pagate in eccesso con riferimento all'importo finale dovuto prima del termine ultimo indicato nella nota di addebito, che è di 45 giorni dall'emissione della stessa. Qualora il contraente non effettui il rimborso entro il termine ultimo fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può (salvo se il contraente è una pubblica amministrazione o un ente pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea) maggiorare gli importi dovuti degli interessi:

- al tasso di sconto applicato dalla banca centrale dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice se i pagamenti sono nella moneta di quello Stato;
- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

il primo giorno del mese di scadenza, più sette punti percentuali. Gli interessi di mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il pagamento stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice e la data del pagamento effettivo. Eventuali pagamenti parziali sono imputati in primo luogo agli interessi di mora così stabiliti.

Gli importi da rimborsare all'amministrazione aggiudicatrice possono essere compensati a fronte di qualsiasi importo dovuto al contraente. Ciò non pregiudica il diritto delle parti di concordare il pagamento a rate. Le spese bancarie sostenute per il rimborso degli importi dovuti all'amministrazione aggiudicatrice sono interamente a carico del contraente.

26.11. Ove necessario, l'Unione europea può, in qualità di donatore, surrogarsi all'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 27 - Pagamento a favore di terzi

27.1. Gli ordini di pagamento a favore di terzi possono essere eseguiti solo in seguito a una cessione effettuata a norma dell'articolo 5. La cessione deve essere notificata all'amministrazione aggiudicatrice.

27.2. La responsabilità della notifica dei beneficiari della cessione incombe al solo contraente.

27.3. In caso di pignoramento giuridicamente vincolante della proprietà del contraente che riguardi i pagamenti dovutigli a titolo di contratto, fatto salvo il termine stabilito nelle Condizioni particolari, per riprendere i pagamenti al contraente l'amministrazione aggiudicatrice dispone di 30 giorni a decorrere dalla data in cui viene informata della definitiva rimozione dell'ostacolo al pagamento.

Articolo 28 - Ritardo nei pagamenti

28.1. L'amministrazione aggiudicatrice versa al contraente gli importi dovuti entro 45 giorni dalla data di registrazione di un pagamento ammissibile, conformemente all'articolo 26 delle presenti Condizioni generali. Questo periodo decorre dall'approvazione di tali documenti a cura del servizio competente di cui all'articolo 26 delle Condizioni particolari. L'approvazione dei documenti è espressa oppure tacita, in assenza di riscontro scritto nei 45 giorni successivi al loro ricevimento, unitamente ai documenti richiesti.

28.2. Una volta scaduto il termine ultimo indicato al precedente paragrafo 1, entro due mesi dal ritardato pagamento il contraente può chiederne gli interessi di mora:

- al tasso di sconto applicato dall'istituto emittente dello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice, se i pagamenti sono in moneta nazionale;

- al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, se i pagamenti sono in euro,

il primo giorno del mese di scadenza, più sette punti percentuali. Gli interessi di mora si calcolano sul periodo che intercorre tra la data del termine ultimo per il pagamento (esclusa) e la data di addebito sul conto dell'amministrazione aggiudicatrice (compresa).

- 28.3. I pagamenti non effettuati dopo più di 90 giorni dalla scadenza del termine fissato al precedente paragrafo 1 conferiscono al contraente il diritto di non eseguire il contratto o di ottenerne la risoluzione con un preavviso di 30 giorni da notificare all'amministrazione aggiudicatrice e al responsabile del progetto.

COLLAUDO E MANUTENZIONE

Articolo 29 - Consegna

- 29.1. Il contraente consegna le forniture alle condizioni specificate nel contratto ed è responsabile delle forniture consegnate fino al momento del collaudo provvisorio.
- 29.2. Il contraente provvede a far imballare le forniture in modo tale da evitare danni o deterioramento durante il transito fino alla destinazione finale, come indicato nel contratto. L'imballaggio dev'essere tale da resistere, senza limitazioni, a brusche manipolazioni, all'esposizione a temperature estreme, alla salinità e alle precipitazioni durante il transito, nonché allo stoccaggio all'aperto. Le dimensioni e il peso dell'imballaggio devono tener conto, se del caso, della lontananza della destinazione finale delle forniture e dell'eventuale mancanza di servizi di movimentazione di carichi pesanti in tutti i punti di transito.
- 29.3. L'imballaggio, le diciture e la documentazione all'interno e all'esterno dei colli devono soddisfare i requisiti specifici indicati nelle Condizioni particolari, fatte salve eventuali modifiche successivamente ordinate dal responsabile del progetto.
- 29.4. Le forniture non vengono spedite o consegnate nel luogo del collaudo fintantoché il contraente non avrà ricevuto dal responsabile del progetto un ordine di consegna. Il contraente è responsabile della consegna nel luogo del collaudo di tutte le forniture nonché delle attrezzature richieste ai fini del contratto. Qualora il responsabile del progetto non rilasci il certificato di collaudo provvisorio o respinga la richiesta del contraente entro 30 giorni, il certificato di collaudo si considera emesso l'ultimo giorno del suddetto periodo.
- 29.5. Ogni fornitura dev'essere accompagnata da un'apposita distinta compilata dal contraente, come specificato nelle Condizioni particolari.
- 29.6. Ogni collo dev'essere contrassegnato in maniera chiara secondo le Condizioni particolari.
- 29.7. La consegna si considera avvenuta in presenza di una prova scritta a disposizione di entrambe le parti che dimostra che le forniture sono state consegnate conformemente alle condizioni del contratto e che la fattura o le fatture e tutta l'altra documentazione specificata nelle Condizioni particolari sono state presentate all'amministrazione aggiudicatrice. Per le forniture consegnate presso uno stabilimento dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, conformemente a quanto prescritto dalla legge applicabile al contratto, assume la responsabilità del depositario durante il periodo intercorrente fra il deposito e il collaudo.

Articolo 30 - Operazioni di verifica

- 30.1. Le forniture sono collaudate solo allorché siano state effettuate, a spese del contraente, le verifiche e le prove prescritte. Le ispezioni e le prove possono essere eseguiti prima della spedizione presso il luogo di consegna e/o il luogo di destinazione finale dei prodotti.
- 30.2. Durante l'inoltro delle forniture e prima che esse siano rilevate, il responsabile del progetto può
- a) ordinare la rimozione dal luogo del collaudo, entro i termini specificati nell'ordine, delle forniture che, a suo parere, non sono conformi al contratto;
 - b) ordinare la sostituzione con forniture conformi ed idonee;
 - c) ordinare la rimozione e la corretta reinstallazione, indipendentemente da eventuali prove precedenti o pagamenti intermedi, di qualsiasi installazione che il responsabile del progetto ritenga non conforme al contratto per quanto riguarda i materiali, la lavorazione o il progetto e di cui il contraente sia responsabile;
 - d) decidere che un lavoro eseguito o una merce consegnata o dei materiali usati dal contraente non è o non sono conformi al contratto, oppure che le forniture o parte di esse non soddisfano i requisiti stabiliti dal contratto.
- 30.3. Il contraente provvede a rimediare ai difetti indicati senza indugio e a sue spese. In caso di inadempimento da parte del contraente, l'amministrazione aggiudicatrice può assumere o retribuire altre persone per effettuare tali operazioni ed essa potrà altresì detrarre le spese ad esse conseguenti o inerenti dalle somme a cui il contraente ha o avrà diritto.
- 30.4. Le forniture non conformi alla qualità richiesta sono rifiutate e possono essere contrassegnate con un marchio speciale che non deve alterarle o modificarne il valore commerciale. Se il responsabile del progetto lo desidera ed entro il termine che egli fissa, le forniture rifiutate sono rimosse dal luogo del collaudo a cura del contraente; se quest'ultimo non provvede, vengono rimosse di diritto a sue spese e a suo rischio. Le forniture in cui sono impiegati materiali rifiutati sono respinte.
- 30.5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice di far valere i propri diritti ai sensi dell'articolo 21, né liberano in alcun modo il contraente dall'obbligo della garanzia o da altri obblighi previsti dal contratto.

Articolo 31 - Collaudo provvisorio

- 31.1. Le forniture sono rilevate dall'amministrazione aggiudicatrice una volta consegnate secondo il contratto, dopo aver superato in modo soddisfacente le prove richieste, essere state messe in opera, se del caso, e dopo che per esse sia stato rilasciato o si consideri rilasciato un certificato di collaudo provvisorio.
- 31.2. Il contraente può chiedere per iscritto al responsabile del progetto un certificato di collaudo provvisorio quando le forniture sono pronte per il collaudo provvisorio. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del contraente, il responsabile del progetto:
- rilascia al contraente, inviandone copia all'amministrazione aggiudicatrice, il certificato di collaudo provvisorio, precisando, ove opportuno, le proprie riserve e, tra l'altro, la data in cui, a suo giudizio, le forniture sono state completate conformemente al contratto e risultavano pronte per il collaudo provvisorio, oppure
 - respinge la richiesta, motivando tale decisione e specificando quale sia l'azione che, a suo parere, deve essere eseguita dal contraente per il rilascio del certificato.

- 31.3. Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile procedere al collaudo delle forniture durante il periodo fissato per il collaudo provvisorio o definitivo, il responsabile del progetto, dopo aver consultato, se possibile, il contraente, redige un verbale in cui constata tale impossibilità. Il certificato di collaudo o di rifiuto è redatto entro 30 giorni dalla data in cui cessa l'impedimento. Il contraente non può invocare tali circostanze per esimersi dall'obbligo di esporre le forniture pronte per il collaudo.
- 31.4. Se il responsabile del progetto non rilascia il certificato di collaudo provvisorio o non rifiuta le forniture entro il periodo di 30 giorni, si considera che egli abbia rilasciato il certificato l'ultimo giorno di detto periodo, salvo che si consideri il certificato di collaudo provvisorio come costituente certificato di collaudo definitivo, nel qual caso non si applica il seguente articolo 34, paragrafo 2. Qualora il contratto suddivida le forniture in lotti, il contraente può chiedere un certificato distinto per ogni lotto.
- 31.5. In caso di consegna parziale, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di fornire il certificato di collaudo provvisorio parziale.
- 31.6. Dopo il rilascio del certificato di collaudo provvisorio, il contraente deve smontare e rimuovere le installazioni provvisorie e i materiali la cui utilizzazione non sia più necessaria per l'esecuzione del contratto. Deve altresì eliminare tutti i rifiuti, gli ingombri e le modifiche del luogo del collaudo come richiesto dal contratto.

Articolo 32 - Obblighi inerenti alla garanzia

- 32.1. Il contraente garantisce che le forniture sono nuove, non utilizzate, del modello più recente e che tengono conto delle più recenti innovazioni in termini di progettazione e materiali, salvo se altrimenti disposto nel contratto. Egli garantisce altresì che tutte le forniture non presentano difetti dovuti alla progettazione, ai materiali o alla lavorazione, ad eccezione di quanto previsto dalle specifiche riguardo a progettazione o materiali, oppure difetti che siano dovuti a qualsiasi azione o omissione e che possano emergere con l'uso delle forniture nelle condizioni esistenti nello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice. Tale garanzia resta valida come indicato nelle Condizioni particolari.
- 32.2. Il contraente è tenuto a porre rimedio ad eventuali difetti o danni di qualsiasi parte delle forniture che si siano manifestati o verificati durante il periodo di garanzia e risultanti:
- a) dall'utilizzazione di materiali difettosi ovvero da lavorazione o progettazione imperfetta del contraente, o
 - b) da azioni o omissioni del contraente nel periodo di garanzia, oppure
 - c) nel corso di un'ispezione effettuata dall'amministrazione aggiudicatrice o per conto di quest'ultima.
- 32.3. Il contraente provvede, a proprie spese, a porre al più presto rimedio ai difetti o ai danni. Il periodo di garanzia per tutte le sostituzioni o riparazioni inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui la sostituzione o la riparazione è stata effettuata in maniera soddisfacente secondo il giudizio del responsabile del progetto. Se il contratto prevede un collaudo parziale, il periodo di garanzia è prorogato soltanto per la parte delle forniture interessata dalla sostituzione o dalla riparazione.
- 32.4. Se i difetti o i danni si manifestano o si verificano durante il periodo di garanzia, l'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto ne danno notifica al contraente. Se quest'ultimo non provvede a porvi rimedio entro il termine fissato nella notifica, l'amministrazione aggiudicatrice può:
- a) porre direttamente rimedio al difetto o al danno o far eseguire i lavori da terzi, a rischio e a spese del contraente - nel qual caso le spese sostenute dall'amministrazione aggiudicatrice sono detratte dagli importi dovuti al contraente o prelevati dalle garanzie

prestate da quest'ultimo, ovvero dagli importi o dalle garanzie; oppure

b) risolvere il contratto.

32.5. In caso d'urgenza, ove il contraente non possa essere raggiunto immediatamente o, se raggiunto, non sia in grado di prendere le misure necessarie, l'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto possono far eseguire i lavori a spese del contraente. L'amministrazione aggiudicatrice o il responsabile del progetto informano al più presto il contraente dell'azione intrapresa.

32.6. Gli obblighi inerenti alla garanzia sono stabiliti nelle Condizioni particolari e nelle specifiche tecniche. La durata del periodo di garanzia è di 365 giorni, se non altrimenti specificato. Il periodo di garanzia decorre dalla data del collaudo provvisorio e può iniziare nuovamente a decorrere secondo quanto previsto al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 33 - Servizio di post-vendita

Il servizio di post-vendita, qualora sia previsto nel contratto, viene fornito secondo le modalità stabilite nelle Condizioni particolari. Il contraente si impegna a effettuare o a far effettuare la manutenzione e la riparazione delle forniture nonché a provvedere al rapido rifornimento di pezzi di ricambio. Le Condizioni particolari possono prevedere che il contraente sia tenuto a fornire, integralmente o in parte, per quanto riguarda i pezzi di ricambio da esso fabbricati o distribuiti, i seguenti materiali, comunicazioni e documenti:

a) pezzi di ricambio che l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di acquistare dal contraente, fermo restando che tale scelta non esonererà quest'ultimo dai suoi obblighi contrattuali di garanzia; e

b) in caso di cessazione della produzione dei pezzi di ricambio, preavviso all'amministrazione aggiudicatrice affinché possa ordinare i pezzi necessari e, dopo la cessazione della produzione, fornitura gratuita all'amministrazione aggiudicatrice dei piani, dei progetti e delle specifiche riguardanti i pezzi di ricambio, se richiesti.

Articolo 34 - Collaudo definitivo

34.1. Alla scadenza del periodo di garanzia o, qualora siano previsti più periodi di garanzia, alla scadenza dell'ultimo periodo, e quando sia stato posto rimedio a tutti i difetti o ai danni, il responsabile del progetto rilascia al contraente, con copia all'amministrazione aggiudicatrice, un certificato di collaudo definitivo attestante la data in cui il contraente ha assolto i propri obblighi contrattuali con soddisfazione del responsabile del progetto. Il certificato di collaudo definitivo è rilasciato dal responsabile del progetto entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di garanzia o non appena le riparazioni ordinate a norma dell'articolo 32 sono state eseguite in maniera soddisfacente ad avviso del responsabile del progetto.

34.2. Il contratto non è considerato pienamente eseguito sino a quando il certificato di collaudo definitivo non è firmato o si ritiene che sia stato firmato dal responsabile del progetto.

34.3. Il rilascio del certificato di collaudo definitivo non esime il contraente e l'amministrazione aggiudicatrice dall'adempimento degli obblighi assunti in base al contratto prima del rilascio di detto certificato e non assolti al momento in cui quest'ultimo viene emesso. La natura e la portata di tali obblighi sono determinate con riferimento alle disposizioni del contratto.

INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 35 - Inadempienze contrattuali

- 35.1. Le parti sono dichiarate inadempienti se non ottemperano uno degli obblighi previsti dal contratto.
- 35.2. In caso di inadempienza contrattuale, la parte lesa ha diritto ai seguenti rimedi:
- a) risarcimento dei danni; e/o
 - b) risoluzione del contratto.
- 35.3. Oltre alle suddette misure può essere riconosciuto il risarcimento dei danni, che possono consistere in:
- a) un indennizzo; oppure
 - b) una penale.
- 35.4. Il risarcimento dei danni, nonché il recupero dei costi o delle spese derivanti dall'applicazione delle misure previste dal presente articolo, sono effettuati detraendo le somme di interesse dagli importi dovuti al contraente, dal deposito ovvero con il versamento di somme dovute secondo la garanzia.

Articolo 36 - Risoluzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice

- 36.1. L'amministrazione aggiudicatrice può, con preavviso di sette giorni al contraente, risolvere il contratto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- a) qualora il contraente sia sostanzialmente inadempiente con riferimento ai propri obblighi a titolo del presente contratto;
 - b) qualora il contraente non si conformi entro un ragionevole lasso di tempo alla richiesta del responsabile del progetto di porre rimedio a negligenze o a inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni;
 - c) qualora il contraente rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini amministrativi emessi dal responsabile del progetto;
 - d) qualora il contraente ceda il contratto o lo subappalti senza l'autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - e) qualora il contraente sia in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, oppure a carico del quale sia in corso un procedimento di questo tipo;
 - f) qualora nei confronti del contraente sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato attinente al comportamento professionale;
 - g) qualora il contraente si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice con ogni mezzo documentabile;
 - h) qualora il contraente sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale od ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea;
 - i) qualora nei confronti del contraente, a seguito di un'altra procedura di appalto o concessione di una sovvenzione finanziata dal bilancio dell'UE o dal FES, sia stata dichiarata una grave violazione del contratto per inadempimento degli obblighi contrattuali;

- j) qualora intervenga una modifica organizzativa che comporti una variazione della personalità giuridica, della natura o del controllo del contraente, a meno che tale modifica sia registrata in un addendum al contratto;
 - k) qualora si verifichi qualsiasi altra incapacità che impedisca l'esecuzione del contratto;
 - l) qualora il contraente non fornisca la garanzia o l'assicurazione richieste o la persona che fornisce la precedente garanzia o assicurazione richiesta dal presente contratto non sia in grado di rispettare i propri impegni;
 - m) qualora, dopo l'aggiudicazione del contratto, la procedura di appalto o l'esecuzione del contratto dimostrino di essere stati oggetto di errori sostanziali, irregolarità o frode.
- 36.2. La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente derivanti dal contratto. L'amministrazione aggiudicatrice può in seguito stipulare qualunque altro contratto con terzi per conto del contraente. La responsabilità di quest'ultimo per qualsiasi ritardo nell'esecuzione cessa immediatamente con la risoluzione del contratto, fatte salve eventuali responsabilità precedenti a titolo del contratto stesso.
- 36.3. Dopo la notifica della risoluzione del contratto, il responsabile del progetto ordina al contraente l'adozione di misure immediate affinché le attività siano concluse prontamente e correttamente e le spese siano ridotte al minimo.
- 36.4. In caso di risoluzione, il responsabile del progetto, al più presto e in presenza del contraente o dei suoi rappresentanti o dopo averli regolarmente convocati, redige una relazione sulle forniture consegnate e sui lavori eseguiti, unitamente a un inventario dei materiali forniti e non utilizzati. Redige altresì una dichiarazione degli importi dovuti al contraente e di quelli che il contraente deve all'amministrazione aggiudicatrice alla data di risoluzione del contratto.
- 36.5. L'amministrazione aggiudicatrice non è obbligata a effettuare ulteriori pagamenti al contraente fintantoché le forniture non saranno completate, dopo di che ha diritto di recuperare da quest'ultimo le eventuali spese supplementari inerenti alla consegna delle forniture, oppure versa il saldo dovuto al contraente prima della risoluzione del contratto.
- 36.6. In caso di risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima ha il diritto di recuperare dal contraente le perdite subite in base alle condizioni stabilite all'articolo 2 delle Condizioni particolari.
- 36.7. Il presente contratto è automaticamente risolto se da esso non è scaturito alcun pagamento nel triennio successivo alla firma.
- 36.8. L'amministrazione aggiudicatrice può risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di sette giorni al contraente, oltre a quanto già previsto al paragrafo 1 del presente articolo.
- 36.9. Qualora la risoluzione non sia la conseguenza di un'azione o di un'omissione del contraente, di un caso di forza maggiore o di altre circostanze indipendenti dall'amministrazione aggiudicatrice, il contraente può chiedere il risarcimento delle perdite subite, oltre agli importi che gli sono dovuti per il lavoro già svolto.

Articolo 37 - Risoluzione da parte del contraente

- 37.1. Il contraente può, con preavviso di 14 giorni all'amministrazione aggiudicatrice, risolvere il contratto se quest'ultima:
- non paga al contraente gli importi dovuti a titolo di un certificato rilasciato dal responsabile del progetto dopo la scadenza del termine ultimo indicato nelle Condizioni

- particolari;
- persiste nel non ottemperare i propri obblighi contrattuali dopo ripetuti solleciti, oppure
- sospende la consegna delle forniture o di parte di esse per oltre 180 giorni, per motivi non specificati nel contratto o non ascrivibili al contraente.

37.2. La risoluzione lascia impregiudicati ogni altro diritto o potere dell'amministrazione aggiudicatrice e del contraente a titolo del contratto.

37.3. In caso di risoluzione, l'amministrazione aggiudicatrice indennizza il contraente per le perdite o per i danni da quest'ultimo eventualmente subiti.

Articolo 38 - Forza maggiore

38.1. Nessuna parte è considerata inadempiente né si ritiene che essa abbia violato i propri obblighi contrattuali qualora l'adempimento di tali obblighi sia impedito da casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di notifica dell'aggiudicazione o la data di efficacia del contratto.

38.2. Ai fini del presente articolo, per "forza maggiore" si intendono le calamità naturali, gli scioperi, le serrate o altre vertenze di lavoro, gli atti terroristici, le guerre anche non dichiarate, i blocchi, le insurrezioni, i disordini, le epidemie, gli smottamenti, i terremoti, le tempeste, i fulmini, le inondazioni, le interruzioni di strade o ferrovie per erosione dovuta alle acque, le perturbazioni dell'ordine pubblico, le esplosioni e altri simili eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere superati con la dovuta diligenza.

38.3. Nonostante le disposizioni di cui agli articoli 21 e 36, il contraente non risponde della perdita della propria garanzia di buon fine, della penale o della risoluzione per inadempimento, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni o altre inadempienze ai propri obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. Analogamente, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 28 e 37, l'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a versare interessi per ritardi nei pagamenti, per la mancata esecuzione di prestazioni o per la risoluzione del contratto da parte del contraente per inadempienza se e nella misura in cui i ritardi o altre inadempienze agli obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice sono dovuti ad un caso di forza maggiore.

38.4. Qualora una delle parti ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore che rischi di compromettere l'adempimento dei propri obblighi, essa ne dà tempestiva notifica all'altra parte e al responsabile del progetto, fornendo informazioni circa la natura, la durata prevedibile e i probabili effetti di tale situazione. Salvo istruzioni scritte contrarie del responsabile del progetto, il contraente continua ad adempiere i propri obblighi contrattuali nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile e impiega ogni ragionevole mezzo alternativo per far fronte agli obblighi che la situazione di forza maggiore non gli impedisce di adempiere. Il contraente impiega tali mezzi alternativi soltanto se ha ricevuto istruzioni in tal senso dal responsabile del progetto.

38.5. Qualora il contraente debba sostenere spese supplementari per conformarsi alle istruzioni del responsabile del progetto o per servirsi di mezzi alternativi ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, l'importo di tali spese dev'essere certificato dal responsabile del progetto.

38.6. Qualora si sia verificata una situazione di forza maggiore ed essa perduri per un periodo di 180 giorni, indipendentemente da eventuali proroghe dei termini di esecuzione del contratto ottenute dal contraente a tale titolo, entrambe le parti hanno il diritto di risolvere il contratto con un preavviso di 30 giorni da notificare all'altra parte. Qualora, alla scadenza del termine di 30 giorni, la situazione di forza maggiore persista, il contratto viene risolto e, ai sensi della legge che disciplina il contratto, le parti sono liberate dall'obbligo dell'ulteriore esecuzione di quest'ultimo.

Articolo 39 - Decesso

- 39.1. Qualora il contraente sia una persona fisica, il contratto è automaticamente risolto in caso di decesso della medesima. L'amministrazione aggiudicatrice, tuttavia, esamina l'eventuale proposta degli eredi o degli aventi diritto che esprimono la propria intenzione di continuare il contratto. La decisione dell'amministrazione aggiudicatrice viene notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.
- 39.2. Qualora siano più persone fisiche a svolgere le funzioni di contraente, nel caso di decesso di una o più di loro, le parti redigono, di comune accordo, una relazione sullo stato di avanzamento del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice decide sull'opportunità di risolvere o di continuare il contratto secondo l'impegno assunto dai superstiti ed eventualmente dagli eredi o dagli aventi diritto.
- 39.3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'intenzione di continuare l'esecuzione del contratto dev'essere notificata dagli interessati all'amministrazione aggiudicatrice entro 15 giorni dalla data del decesso.
- 39.4. Tali persone sono responsabili congiuntamente e solidalmente della corretta esecuzione del contratto allo stesso titolo del contraente originario. La prosecuzione del contratto è soggetta alle norme relative alla garanzia previste all'articolo 11.

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 40 - Composizione delle controversie

- 40.1. Le parti compiono ogni sforzo per comporre amichevolmente eventuali controversie relative al contratto che possono sorgere tra loro.
- 40.2. Una volta sorta la controversia, una parte ne dà notifica scritta all'altra parte, illustrando la propria posizione al riguardo e la soluzione che essa auspica e chiedendo una composizione amichevole. L'altra parte è tenuta a rispondere a tale richiesta entro 30 giorni, dichiarando la propria posizione al riguardo. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo fissato per raggiungere una composizione amichevole è di 120 giorni dalla data della notifica con la quale è stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione amichevole si ritiene fallita qualora una delle parti non concordi con la richiesta dell'altra in tal senso o essa non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione amichevole entro il termine massimo.
- 40.3. In assenza di composizione amichevole, una delle parti può notificare all'altra per iscritto la richiesta di una composizione mediante conciliazione di terzi. La Commissione europea, nell'eventualità in cui non sia una delle parti del contratto, può accettare di intervenire in veste di conciliatore. L'altra parte è tenuta a rispondere alla richiesta di conciliazione entro 30 giorni. Salvo diversamente concordato dalle parti, il termine massimo fissato per ottenere una composizione mediante conciliazione è di 120 giorni dalla data della notifica con la quale è stata richiesta tale procedura. La procedura di composizione mediante conciliazione si ritiene fallita qualora una delle parti non concordi con la richiesta dell'altra in tal senso o non risponda a tale richiesta nel termine previsto ovvero, ancora, non si arrivi ad alcuna composizione mediante conciliazione entro il termine massimo.
- 40.4. In caso di insuccesso della procedura di composizione amichevole e, se richiesta, della procedura di composizione mediante conciliazione, ciascuna delle parti può chiedere che sulla controversia decida un giudice o un organismo arbitrale nazionale, come indicato all'articolo 40 delle Condizioni particolari.

CLAUSOLE DEONTOLOGICHE

Articolo 41 - Clausole deontologiche

- 41.1. Ogni tentativo di ottenere informazioni riservate, procedere a intese illegali con i concorrenti o influire sulla commissione valutatrice o sull'amministrazione aggiudicatrice nella procedura di esame, chiarificazione, valutazione e comparazione delle offerte, compiuto da un candidato od offerente comporta il rifiuto della sua candidatura o offerta.
- 41.2. Salvo previa autorizzazione scritta dell'amministrazione aggiudicatrice, il contraente e il suo personale, od ogni altra impresa alla quale il contraente sia associato o collegato, non possono nemmeno a titolo accessorio o nell'ambito di un subappalto prestare altri servizi, eseguire lavori o effettuare forniture per il progetto.
- 41.3. Questo divieto si applica anche agli altri programmi o progetti per i quali il contraente, a causa della natura del contratto, possa trovarsi in situazione di conflitto d'interessi.
- 41.4. Al momento della presentazione della propria candidatura od offerta, il candidato od offerente ha l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in potenziale conflitto d'interessi né in una relazione particolare, sotto questo aspetto, con altri offerenti o altre parti interessate al progetto. Se durante l'esecuzione del contratto si verifica una simile circostanza, il contraente è tenuto a informarne immediatamente l'amministrazione aggiudicatrice.
- 41.5. Il contraente deve agire in ogni momento con imparzialità e come leale consulente, secondo il codice deontologico della sua professione, deve astenersi dal fare dichiarazioni pubbliche riguardanti il progetto o i servizi senza previa approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice e non deve assumere impegni per l'amministrazione aggiudicatrice senza il suo previo consenso scritto.
- 41.6. Per tutta la durata del contratto, il contraente e il suo personale devono rispettare i diritti umani e impegnarsi a non offendere le usanze politiche, culturali e religiose dello Stato beneficiario.
- 41.7. Il contraente non può accettare nessun pagamento a titolo del contratto oltre a quelli in esso previsti. Il contraente e il suo personale devono astenersi dall'esercitare attività o dal ricevere benefici che siano in contrasto con i loro obblighi verso l'amministrazione aggiudicatrice.
- 41.8. Il contraente e il suo personale sono tenuti al segreto professionale per tutta la durata del contratto e dopo la sua esecuzione. Tutte le relazioni e tutti i documenti ricevuti o redatti dal contraente nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono riservati.
- 41.9. Le parti possono utilizzare tutte le relazioni e documenti redatti, ricevuti o presentati durante l'esecuzione dell'appalto unicamente secondo quanto indicato nelle clausole del contratto.
- 41.10. Il contraente deve astenersi da ogni rapporto che possa compromettere la sua indipendenza o quella del suo personale. Se il contraente perde la sua indipendenza, l'amministrazione aggiudicatrice può, indipendentemente da eventuali danni subiti, risolvere il contratto senza preavviso e senza che il contraente abbia diritto a un risarcimento. La Commissione si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento di progetti qualora vengano constatati casi di corruzione di qualsiasi natura in ogni fase della procedura di aggiudicazione dell'appalto e qualora l'amministrazione aggiudicatrice non adotti tutte le misure adeguate per porre rimedio a tale situazione. Ai fini di questa disposizione, s'intendono per "casi di corruzione" ogni offerta di pagamenti illeciti, doni, gratifiche o commissioni a qualsiasi persona a titolo d'incentivo o compensazione per compiere o astenersi dal compiere atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto o al contratto firmato con l'amministrazione aggiudicatrice.

- 41.11. Le spese commerciali straordinarie consistono in commissioni non menzionate nel contratto principale o non previste in un contratto regolarmente concluso in base al contratto principale, commissioni pagate per un servizio non effettivamente prestato o non giustificato, commissioni versate in un paradiso fiscale, commissioni a favore di un beneficiario non chiaramente identificato o di una società avente tutte le apparenze di una società di comodo.
- 41.12. Il contraente s'impegna a fornire alla Commissione, a sua richiesta, ogni documento giustificativo riguardante le condizioni di esecuzione del contratto. La Commissione può procedere a ogni controllo, documentale o in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi probatori su presunte spese commerciali straordinarie.

Articolo 42 - Sanzioni amministrative e pecuniarie

- 42.1. Fatta salva l'applicazione delle penali previste nel contratto d'appalto, il contraente che si sia reso colpevole di false dichiarazioni, sia incorso in gravi errori o abbia commesso irregolarità e frodi oppure una grave inadempienza degli obblighi contrattuali può essere escluso da tutti gli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio dell'Unione europea/dal FES per un massimo di cinque anni dalla data in cui viene accertato l'illecito, confermato dopo un procedimento giudiziario effettuato in contraddittorio con il contraente. Il contraente può esporre le proprie argomentazioni contro questa sanzione entro 30 giorni dalla relativa notifica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo equivalente. La decisione diviene esecutiva in difetto di qualsiasi reazione da parte del contraente ovvero del ritiro della sanzione da parte della Commissione entro 30 giorni dal ricevimento delle argomentazioni del contraente al riguardo. Il periodo anzidetto può essere portato a dieci anni in caso di recidiva nel corso del quinquennio successivo al primo illecito.
- 42.2. Ai contraenti che hanno violato gravemente gli obblighi contrattuali possono essere inflitte sanzioni pecuniarie d'importo compreso tra il 2% e il 10% del valore totale dell'appalto loro aggiudicato. Tale percentuale può essere portata al 4% e fino al massimo del 20% in caso di recidiva nel quinquennio successivo al primo illecito.
- 42.3. Quando dopo l'aggiudicazione dell'appalto si constata che la procedura di aggiudicazione o l'esecuzione dell'appalto era inficiata da errori sostanziali, irregolarità o frodi, se questi sono imputabili al contraente l'amministrazione aggiudicatrice può rifiutare il pagamento, recuperare gli importi già versati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente, proporzionalmente alla gravità degli errori, irregolarità o frodi.

Articolo 43 - Controlli e verifiche degli organismi dell'Unione europea

- 43.1. Il contraente acconsente a che la Commissione europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti europea controllino, mediante verifiche di documenti o con controlli in loco, l'esecuzione del progetto e, se necessario, conducano un audit completo sulla base dei giustificativi dei conti, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento relativo al finanziamento del progetto. Tali controlli possono aver luogo fino a 7 anni dopo il pagamento finale.
- 43.2. Il contraente acconsente altresì a che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode esegua controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla normativa dell'UE ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità.

- 43.3. A tal fine, il contraente si impegna a fornire accesso adeguato al personale o agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea presso i cantieri e i luoghi di esecuzione del contratto, nonché a consentire l'accesso ai propri sistemi informatici, a tutti i documenti e alle banche dati relativi alla gestione tecnica e finanziaria del progetto e a prendere tutte le misure necessarie ad agevolarne il lavoro. L'accesso accordato agli agenti della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea avviene secondo i principi della riservatezza nei confronti di terzi, fatti salvi i vincoli di diritto pubblico a cui essi sono soggetti. I documenti devono essere facilmente accessibili e archiviati in maniera da agevolarne l'esame e il consulente è tenuto a informare l'amministrazione aggiudicatrice della loro precisa ubicazione.
- 43.4. Il contraente garantisce che il diritto della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti europea di effettuare audit, verifiche e controlli è parimenti applicabile a qualsiasi subappaltatore o a qualsiasi altra parte beneficiaria di fondi dell'UE o del FES, alle stesse condizioni e in base alle stesse norme di cui al presente articolo.